

presidente@pec.governo.it

Spett.le
Presidente del Consiglio dei Ministri
Onorevole Sig.ra Giorgia Meloni
Palazzo Chigi
Piazza Colonna 370
00187 Roma - Italia

spm@postacert.sanita.it

Spett.le
Ministro della Sanità
Preg.mo Dott Orazio Schillaci
Lungotevere Ripa, 1
- 00153 Roma

presidenza@pec.regione.sardegna.it

Spett.le
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
nella persona del Suo Preg.mo Presidente
Viale Trento 69,
09123 Cagliari

presidenza@pec.regione.sardegna.it

Spett.le
Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna
nella Persona del Preg.mo Presidente
Viale Trento 69,
09123 Cagliari

san.assessore@pec.regione.sardegna.it

Spett.le

Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale
della Regione Autonoma della Sardegna
Via Roma, 223
- 09123 Cagliari

protocollo@pec.aressardegna.it

Spett.le
Azienda Regionale della Salute (ARES)
Al Direttore Sanitario
Via Piero della Francesca 1 –
09047 Selargius (CA)

protocollogenerale@pec.areus.sardegna.it

Spett.le
Azienda Regionale Emergenza Urgenza Sanitaria (AREUS)
Al Direttore Sanitario
Via Luigi Oggiano n. 25
08100 Nuoro

protocollo@pec.aslsassari.it

Spett.le
Asl n. 1 Sassari
Al Direttore Sanitario
via Alceo Cattalochino n. 9
– 07100 Sassari

protocollo@pec.aslgallura.it

Spett.le
Asl n. 2 Gallura
Al Direttore Sanitario

protocollo@pec.aslnuoro.it

Spett.le
ASL n.3. Nuoro
Al Direttore Sanitario

protocollo@pec.aslogliastra.it

Spett.le
ASL n.4. dell'Ogliastra
Al Direttore Sanitario
Via Piscinas, n.5
Lanusei (OG)

protocollo@pec.asloristano.it

Spett.le
ASL n. 5 Oristano
Al Direttore Sanitario

protocollo@pec.aslmediocampidano.it

Spett.le
ASL n.6 Mediocampidano
Al Direttore Sanitario

protocollo@pec.aslsulcis.it
direzione.sanitaria@aslsulcis.it

Spett.le
ASL n.7 del Sulcis
Al Direttore Sanitario

protocollo@pec.aslcagliari.it

Spett.le
ASL n.8 di Cagliari
Al Direttore Sanitario

direzione.sanitaria@pec.aobrotzu.it

Spett.le
ARNAS G. BROTZU
Al Direttore Sanitario

protocollo@pec.aou.ss.it

Spett.le
AOU Sassari
Al Direttore Sanitario

dir.generale@pec.aoucagliari.it

dir.generale@pec.aoucagliari.it dir.generale@pec.aoucagliari.it dir.generale@pec.aoucagliari.it

dir.generale@aoucagliari.it

Spett.le
AOU Cagliari
Al Direttore Sanitario

segreteria@ca.omceo.it

Ordine dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri di Cagliari
nella persona dell'Ill.issimo Presidente

omeor@pec.aruba.it

Ordine dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri di Oristano
nella persona dell'Ill.Issimo Presidente

segreteria.nu@pec.omceo.it

Ordine dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri di Nuoro
nella persona dell'Ill.Issimo Presidente

ordine.ss@pec.omceo.it

Ordine dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri di Sassari
nella persona dell'Ill.Issimo Presidente

cagliari@cert.ordine-opi.it

Ordini delle Professioni Infermieristiche di Cagliari
nella persona dell'Ill.Issimo Presidente

sassari@cert.ordine-opi.it

Ordini delle Professioni Infermieristiche di Sassari
nella persona dell'Ill.Issimo Presidente

nuoro@cert.ordine-opi.it

Ordini delle Professioni Infermieristiche di Nuoro
nella persona dell'Ill.Issimo Presidente

oristano@cert.ordine-opi.it

Ordini delle Professioni Infermieristiche di Oristano
nella persona dell'Ill.Issimo Presidente

OGGETTO:

richiesta immediato ritiro in autotutela di provvedimenti amministrativi

Preg.mi tutti,

le sottoscritte Associazioni, Comitati e Movimenti Civici Spontanei, qui rappresentate dai sottoscriventi Presidenti e Portavoce, i quali intervengono anche a titolo personale nella loro qualità di potenziali fruitori dei servizi pubblici oggetto della presente, nonché per la finalità civica di denunciare le criticità di seguito riportate alle Istituzioni Competenti perché vi pongano rimedio, significano alle S.V. quanto segue.

Da più parti vengono segnalati in Sardegna alle Associazioni, Comitati e Movimenti in questione, da utenti, accompagnatori, visitatori e lavoratori, rispettivi ostacoli ad accedere alle strutture di cura socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'art. 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.

Ciò a cagione del fatto che vengano richieste, con modalità disomogenee e variabili dalle varie strutture in questione, obbligatoriamente prestazioni personali e trattamenti sanitari ai fini dell'accesso ad esse, da ritenersi tuttavia illegittimi ed infondati poiché non sostenuti da norme giuridicamente valide ed efficaci che ne consentano la pretesa.

Al riguardo si osserva infatti quanto segue.

L'Ordinanza del 28 Aprile del 2023 del Ministro Schillaci rappresenta un completamento della attuazione pratica delle riserve di legge degli artt 32 comma 2 e 23 della nostra Costituzione, effettuata nella fattispecie dal Parlamento attraverso l'introduzione dell' artt. 32 della L. 833 del 1978, riserve di legge qualificate come relative dalla giurisprudenza Costituzionale, e, quindi, prevedenti la possibilità che la disciplina legislativa venga integrata ai fini del suo maggior dettaglio dai contenuti di norme di grado inferiore, così come avvenuto con l'Ordinanza del Ministro Schillaci emessa in virtù del predetto articolo di legge. Tuttavia, la parte riservata alla legge deve coprire gli aspetti di merito nevralgici dell'oggetto della riserva, e cioè nel caso di specie, quegli aspetti della vita umana di tale rilievo che hanno indotto il legislatore Costituzionale ad apprestare per essi lo strumento massimo di garanzia, rappresentato dalla necessità che la loro disciplina sia predisposta da parte dell' organo rappresentativo della volontà popolare costituito dalle assemblee legislative attraverso lo strumento tipico con le quali si esprimono, individuato per l'appunto nella legge.

E' quindi evidente che la circostanza che il Parlamento attraverso la legge, come avvenuto con l'introduzione degli artt. 32 della L. 833 del 1978, ritenga di delegare una parte determinata delle sue prerogative a condizioni determinate ad un soggetto diverso da se, affinché sia realizzato con un maggior dettaglio il compito di garanzia ad esso assegnato, consista essa stessa nell'attuazione di tale funzione di garanzia, che in tal caso si esplica per l'appunto nella scelta legislativa - evidentemente effettuata in virtù delle precise caratteristiche e competenze del soggetto prescelto - dell'organo giuridico ritenuto più idoneo ad efficientare la realizzazione di tale compito, nonché nella individuazione delle condizioni che determinino la necessità e consentano che tale compito sia realizzato con il contributo operativo dell'organo così scelto: da ciò deriva la conseguenza logica che la subdelega effettuata a terzi da parte del Ministro della Salute in relazione alle prerogative attribuitegli dagli artt. 32 L. 833 del 1978, costituisca ipso facto la violazione della riserva costituzionale di legge attuata nella fattispecie dal Parlamento.

Si rileva che l'adempimento a tali obblighi (mascherina e tampone) divengano, come avviene, condizione imposte agli utenti per l'accesso alle strutture di cura in questione - come viene in questo momento ritenuto dai responsabili delle strutture di cura che ne stanno curando l'osser-

vanza - la soggettività delle valutazioni ed il gran numero di organi aventi capacità decisionale in proposito non potrebbe che portare alla disomogeneità della rispettiva disciplina: evento che infatti ci si rende conto si sia puntualmente verificato e si stia puntualmente verificando nelle strutture di cura presenti nelle varie Regioni, ed in particolare nella Regione Sarda.

Ciò è da ritenersi illegittimo, poiché laddove l'uso della mascherina o l'effettuazione del tampone debbano essere ritenuti condizioni imprescindibili per l'accesso alle strutture di cura da parte degli utenti delle stesse con evidente e dichiarato scopo di prevenzione pandemica, esse divengono contestualmente anche condizioni perché si possa accedere ai livelli essenziali di cura, oltre che misure di profilassi preventiva per scongiurare la ripresa della Pandemia; ne consegue che tali condizioni dovrebbero allora essere uguali in tutta Italia per tutti gli utenti a meno di non violare gli obblighi costituzionali di uguaglianza ed il divieto di irragionevole discriminazione sanciti dall'art 3 della Costituzione e dall'art 21 della Carta di Nizza: il diritto di accesso alla cura è infatti una esplicazione del diritto alla salute ed alla dignità della persona e del dovere di solidarietà sociale, di cui agli artt 2 e 32 comma 1 della Costituzione e 1,2,3,34 comma 1 e 35 della Carta di Nizza, e la riserva di legge prevista dall'art 32 comma 2 e dall'art 23 della Costituzione non potrebbero che interpretarsi come una riserva di legge Statale ove la norma debba stabilire rispettivamente trattamenti sanitari obbligatori o imposizioni personali (nel caso in esame è parere che le misure appartengano contemporaneamente ad entrambi tali tipologie) quali condizioni poste in chiave di gestione preventiva pandemica per accedere ai livelli essenziali di cura. Si tratta infatti di materie di esclusiva competenza statale poiché rientranti nell'art 117, secondo comma, lettere m) e q), e terzo comma della Costituzione – ossia la «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali» e la «profilassi internazionale», nonché dei principi fondamentali della materia «tutela della salute».

La sentenza n. 37 del 2021 della Corte Costituzionale ha peraltro definito chiaramente che la profilassi internazionale è ritenuta comprensiva di ogni misura atta a contrastare una pandemia sanitaria in corso, ovvero a prevenirla. Come già affermato dalla Corte, essa concerne tutte quelle norme tese a garantire uniformità anche nell'attuazione, in ambito nazionale, di programmi elaborati in sede internazionale e sovranazionale (Corte Cost 5/2018, n. 270 /2016,173/2014, 406/2005 e n. 12 /2004).

Peraltro anche eventuali limitazioni al diritto degli utenti ad essere accompagnati alle strutture ed a ricevere visite durante il ricovero, attraverso l'imposizione posta a carico di accompagnatori e visitatori per fini di prevenzione pandemica di mascherine o tamponi o altre prestazioni personali o trattamenti sanitari obbligatori, devono ritenersi sempre di competenza esclusiva dello Stato, poiché sempre appartenenti alla suddette materie di cui all'art 117, secondo comma, lettere m) e q), e terzo comma della Costituzione; anch'essi poi, si rileva, sono promanazione degli stessi diritti inviolabili alla salute ed alla dignità della persona, e del dovere di solidarietà sociale, tutelati dall'art 2 e 32 della Costituzione ed a livello Eurounitario dagli artt 1,2,3, 34 comma 1 e 35 della Carta di Nizza; infatti, nel caso degli accompagnatori, si tratta di soggetti che aiutano l'utente, sia sostenendolo psicologicamente sia consigliandolo, e, qualora non sia autosufficiente, anche coadiuvandolo fisicamente, contribuendo a supportarne e/o determinarne l'accesso alle strutture di cura ed alle stesse cure, mentre il diritto alla visita dovrebbe ritenersi parte integrante della tutela della salute psichica del malato durante il ricovero: si tratterebbe quindi, sia per gli accompagnamenti che per le visite, di prestazioni rientranti nei livelli essenziali minimi del diritto civile e sociale rappresentato dal diritto alla cura, quale espressione del più ampio diritto alla salute.

Stante quanto sopra premesso e nonostante quanto su rilevato in merito alla riserva di legge di cui agli artt 32 comma 2 e 23 della Costituzione, vi è purtroppo invece da rilevare che per quanto attiene alla Regione Sardegna le deliberazioni della Giunta Regionale Sarda 1/6 del 03.01.2023 e la deliberazione della medesima Giunta n. 19/59 del 01.06.2023, quest'ultima recettiva proprio dell'Ordinanza del 28 Aprile 2023 del Ministro Schillaci, tracciano le linee guida per l'accesso alle

strutture sanitarie e socio sanitarie, ed in tale ambito, risultano stabilite le dinamiche per l'utilizzo dei tamponi e delle mascherine ai fini dell'accesso da parte degli utenti, degli accompagnatori e dei visitatori dei ricoverati a tali strutture ed ai loro reparti. Peraltro l'Ordinanza del Ministro Schillaci, pur essendo stata recepita come detto da apposita Deliberazione della Giunta Regionale, non risulta aver inficiato le restanti parti della precedente Deliberazione della Giunta Sarda del 03.01.2023 laddove disciplini casistiche non contemplate da essa: tale disciplina residuale infatti non risulta espressamente abrogata dalla Deliberazione 19/59 del 01.06.2023 della Giunta Regionale, e quindi, si deve ritenere ancora in vigore laddove non modificata e non incompatibile con quella recepita dall'Ordinanza del Ministro Schillaci.

Se si esamina infatti, ancora, in particolare, a titolo di esempio, l'allegato 2 della citata deliberazione della Giunta Regionale Sarda del 03.01.2023 si rileva che per esempio per gli utenti viene espressamente imposta l'effettuazione del tampone ai fini del ricovero mentre i visitatori, per accedere alle strutture sanitarie e socio sanitarie in questione - quindi non solo nelle aree individuate dai Direttori Sanitari ai sensi dell'ordinanza del Ministro della Salute - è previsto che debbano dichiarare di non avere sintomatologia riconducibile all'infezione e di non convivere/avere contatti stretti con persone sintomatiche o risultate positive, e che debbano rispettare le misure di prevenzione e contrasto della diffusione delle infezioni contagiose per via aerea e, in particolare, debbano sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea, alla igienizzazione delle mani ed indossare correttamente la mascherina FFP2 (evidentemente per la mascherina ora solo nelle aree indicate dai direttori sanitari ai sensi della Ordinanza di Schillaci), e, in caso d'inadempienza, che venga negato loro l'accesso.

Ai Direttori Sanitari delle strutture ospedaliere è data inoltre facoltà di adottare misure precauzionali più restrittive in relazione allo specifico contesto epidemiologico, garantendo un accesso minimo giornaliero non inferiore a quarantacinque minuti.

Per quanto riguarda gli accompagnatori di soggetti con esigenze di assistenza perchè in possesso di particolari condizioni di fragilità (minori, donne in gravidanza e soggetti non autosufficienti espressamente individuati nell'allegato 2 della Deliberazione della Giunta Regionale in questione) è consentito in generale l'accesso a tutti i reparti di degenza e di P.S., nel rispetto tuttavia delle indicazioni del Direttore Sanitario della struttura e purché aderenti alle suddette misure di prevenzione (in particolare, quindi, si devono sottoporre alla rilevazione della temperatura corporea, igienizzare le mani, nonché devono indossare correttamente la mascherina FFP2 laddove ora secondo Ordinanza Ministeriale indicato dal direttore sanitario); inoltre, come da Ordinanza del Ministro Schillaci del 28 aprile scorso, per l'accesso al PS, se ritenuto opportuno dal Direttore Sanitario, devono sottoporsi a Tampone naso-faringeo per SARS-CoV2, per prestare assistenza a pazienti.

Per le attività in regime ambulatoriale invece è consentito l'accesso senza test di screening in pazienti asintomatici a meno che il paziente debba eseguire una procedura con elevata produzione di aerosol, come per es. una broncoscopia. L'esecuzione di un Tampone naso-faringeo Antigenico per SARS-CoV2 è richiesta solo in caso di presenza di sintomi e/o segni di infiammazione delle vie respiratorie e contestuale prestazione da erogare non differibile. L'esecuzione del Tampone naso-faringeo Antigenico per SARS-CoV2 è, inoltre, indicata come test di screening nei centri di cura che erogano prestazioni a carico di pazienti con compromissione del sistema immunitario, quali ematologici, dializzati, trapiantati, oncologici o con altra patologia che richiede terapia immunosoppressiva, secondo procedure aziendali definite.

Non sono inoltre previste limitazioni all'accesso alle strutture ambulatoriali di accompagnatori a qualsiasi titolo presentatisi; ognuno di questi tuttavia dovrà dichiarare di non avere sintomatologia riconducibile all'infezione e di non convivere/avere contatti stretti con persone sintomatiche o risultate positive, dovrà rispettare le misure di prevenzione e contrasto della diffusione delle infezioni contagiose per via aerea e, in particolare, potrà essere sottoposto alla rilevazione della temperatura corporea, si dovrà igienizzare le mani e dovrà indossare correttamente la mascherina FFP2 (eviden-

temente ,nell'ultimo caso, attualmente, secondo Ordinanza Ministeriale, ove il DS lo abbia previsto). In caso d'inadempienza, l'accesso verrà negato.

Come rilevato, tali regole, nella loro attuazione, tendono a variare da una struttura di cura ad un'altra, creando un vero e proprio caos normativo, peraltro da ultimo incrementato proprio dalla l'autonomia decisionale ora conferita anche dall'Ordinanza di Schillaci alle Autorità Regionale ed ai Direttori sanitari per quanto attiene all'imporre i tamponi per l'accesso ai PS, o, per quanto attiene all'uso obbligatorio della mascherina, ai Direttori Sanitari o ai medici di medicina generale o dei pediatri di libera scelta, a secondo della rispettiva competenza.

Quanto sopra esposto va ad incidere negativamente e pesantemente sulle garanzie costituzionali ed euronutarie della effettiva attuazione dei livelli minimi ed essenziali del diritto alle cure ed alla dignità della persona, e degli obblighi di solidarietà sociale che ne impongono la attuazione, e sulla omogeneità in tutta Italia delle regole finalizzate alla attuazione di tali diritti e doveri.

Peraltro, vi è da rilevare che nel caso della Regione Sardegna, come per altre realtà regionali, sia la deliberazione della Giunta Regionale, sia l'Ordinanza di Schillaci, così come i provvedimenti emessi sulla base di tali normative dai Direttori Sanitari, o per quanto riguarda gli ambulatori medici convenzionati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, costituiscono atti amministrativi. Ebbene, per quanto sopra illustrato in merito alle riserve di legge Statali previste nella materia dagli artt 32 comma 2 e 23 della Costituzione, ed in merito alla su illustrata competenza esclusiva per materia dello Stato Italiano di cui all'art 117, secondo comma, lettere m) e q) e terzo comma della Costituzione per quanto attiene alla relativa normativa di fonte diretta regionale Sarda esaminata, deve ritenersi che sia le norme emanate dalla Giunta Sarda, sia la subdelega della Ordinanza di Schillaci, sia i conseguenti provvedimenti emessi sulla base di essi dai vari Direttori Sanitari o Medici di Medicina Generali o Pediatri di libera scelta – in materia di imposizione di mascherina e di tamponi ai fini dell'accesso alle strutture di cura ed ai PS - siano normative viziate da difetto di attribuzione del relativo potere di emanarle in capo a tali organi: ne deriva che i contenuti di tali provvedimenti amministrativi in relazione a tali stauizioni devono ritenersi nulli e, quindi, privi di efficacia, con la conseguente illegittimità degli impedimenti all'accesso alle strutture di cura basati su di essi. Peraltro si ritiene, in considerazione dei gravi vizi giuridici su illustrati che inficiano i presupposti per porre in essere tali impedimenti, che gli stessi possano configurare altresì fattispecie di reato ed illeciti disciplinari ove compiuti: per tale motivo la presente viene quindi indirizzata anche agli Ordini Professionali competenti per le loro doverose valutazioni istituzionali.

Peraltro, in virtù delle predette riserve di legge Statale di cui agli artt 32 commi 1 e 2 e 23 in combinato disposto con gli artt. 117 comma 2 lettera q) e 3 della Costituzione, deve ritenersi nullo per difetto di attribuzione ogni provvedimento che ai sensi della su indicata Ordinanza del Ministero della Salute del 28.04.2023 e della su detta normativa regionale, estenda l'obbligo di mascherina o di tampone ai lavoratori del settore sanitario: ciò, con ogni relativa conseguenza sopra illustrata.

Ovviamente poi, in conseguenza di quanto sopra illustrato, nessun valore ed efficacia possono assumere le circolari del Ministero della Salute che hanno fatto seguito alla predetta Ordinanza del 28.04.2023, a loro volta fondate sulla normativa introdotta da quest'ultima ordinanza.

Tanto premesso le scriventi associazioni, comitati e movimenti civici spontanei, ed i singoli firmatari, in virtù delle motivazioni sopra illustrate, chiedono l'immediato ritiro sia da parte del Ministero della Sanità sia da parte della Regione Autonoma della Sardegna, nonché da parte dei singoli Direttori Sanitari destinatari della presente per quanto di loro diretta competenza, di ogni provvedimento - consistente nell'obbligo di sottoporsi a prestazioni personali o a trattamenti sanitari

obbligatori per poter accedere alle strutture in questione, in primis indossare la mascherina ed effettuare il Tampone naso-faringeo Antigenico per SARS-CoV2 ai sensi delle normative sopra dette - che implichi una limitazione di accesso di utenti, accompagnatori, visitatori e lavoratori, alle strutture di cura socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'art. 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.

Si significa che in difetto si procederà attivando le debite vie legali, altresì, ove ritenuto del caso, in appoggio a quelle che riterranno di proporre i soggetti lesi dalle condotte sopra denunciate.

Per ogni comunicazione di riscontro alla presente i sottoscritti, altresì nella loro veste su indicata, eleggono rispettivamente domicilio presso lo studio dell'avv. Antonio Verdone del foro di Cagliari al seguente recapito: studiolegaleavv.antonioverdone@pec.giuffre.it

Distinti Saluti

IS PIPIUS NO SI TOCANT SA DEFENZA
Stefano Bulla

SA DEFENZA
Valter Erriu

COMITATO DI LIBERAZIONE NAZIONALE
Alberto Casu

LIBERI IN VERITATE
Dr. Corrado Ruini

UNITI SI VINCE
Dr. Antonino Magistro

CONFEDERAZIONE POPOLO D'ITALIA
LIBERI E FORTI
Dr. Antonino Magistro

PRONTI PER
Maria Elisabetta Governatori

LA CROCE
Barbara Figus

ALU
Avv. Linda Corrias

FUOCHI DI SINNAI
Giovanni Lecca

COMBATTENTI CONTRO
L' IDENTITA' DIGITALE
Nicola Scano

IL POPOLO DELLA FAMIGLIA
SARDEGNA
Barbara Figus

SULCIS RESISTENTE
Maurizio Piras

OSSERVATORIO CONSAPEVOLE
Stefano Pellegrino

UMCO
Dr. Carlo Coiana